SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 17

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 9 febbraio 1969)

INDICE

ABENANTE: Esosa pressione fiscale del comune di Torre Annunziata (800) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 514

ALBARELLO: Contrasto tra i residui passivi del bilancio del Ministero della difesa e la lamentata insufficienza degli stanziamenti (834) (risp. PRETI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*) . . . 515

In merito alla chiusura domenicale dei negozi (1050) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 515

ALESSANDRINI: In merito all'applicazione del codice di avviamento postale (1064) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 516

AVEZZANO COMES: Reintegro dell'azienda autonoma di Fasano nel diritto di usufruire del contributo speciale di cura (352) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) . . . 517

BANFI, ALBERTINI: Agevolazioni creditizie concesse alla società « De Angeli Frua » e al cotonificio « Cantoni » (529) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 518

BERMANI: Per la sollecita definizione delle promozioni dei cancellieri capo di pretura a cancellieri capo di tribunale (1016) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) . . . 519

BOANO: Stanziamenti a favore delle zone colpite dall'alluvione del novembre 1968 da effettuarsi sulla legge n. 614 del 1966 (826) (risp. DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) . . . 520

CARUCCI: Riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della determinazione del trattamento economico per i professori dei ruoli speciali transitori (570) (risp. CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . *Pag.* 520

CHIARIELLO: Decisione con la quale la Commissione centrale per le imposte ha liberato un acquirente di case di civile abitazione dalla pretesa imposta suppletiva di registro (209) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) 521

CIFARELLI: Costruzione in Roma di due parcheggi sotterranei (766) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 522

DAL CANTON Maria Pia, MAZZAROLLI: Allargamento della strada statale « Maiosticana-Schiavonesca » (700) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 523

DE MARZI: Esonero, per i forni di pane, dall'obbligo dell'impiego di gasolio (358) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) . . . 523

Perchè i comuni vengano tempestivamente compensati delle perdite relative all'abolizione dell'imposta di consumo sui vini (913) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) . 524

FERMARIELLO: Insostenibile situazione amministrativa di Capri (437) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 525

IANNELLI: Per l'immediata stipula del contratto di locazione dell'immobile di Castelfranci da adibire a caserma dei carabinieri (998) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 526

MASSOBRIO, BERGAMASCO, VERONESI: Per l'affissione di tabelloni-orario e tabelloni-prezzo nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei *terminals*, sull'esempio di quanto fatto recentemente in Germania (163) (risp. MARIOTTI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 526

MENCHINELLI: Procedura seguita nel sequestro di un numero del settimanale « Men » (883) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) . . . . . *Pag.* 527

MINNOCCI: In merito alla redazione dei piani dei comprensori turistici « Fiuggi e Monti Ernici », « Abruzzo e Molise » e « Circeo, Campi Flegrei e Isole Ponziane » (951) (risp. DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 528

MURMURA: Piano di sviluppo della Calabria (460) (risp. PRETI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*) 528

Eliminazione del Distretto di polizia della città di Palmi (778) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 529

Piani di valorizzazione turistica redatti dalla Cassa per il Mezzogiorno (794) (risp. DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 529

Provvedimento adottato dalla Amministrazione aiuti internazionali relativamente alle gare di appalto per le forniture di pasta alimentare (891) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 530

Per l'attuazione del decreto-legge relativo al personale ausiliario della scuola (892) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . . 531

PEGORARO: Chiusura dello zuccherificio « Eridania » di Montagnana (Padova) (622) (risp. PRETI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*) 532

PIOVANO: Emanazione del decreto relativo alla costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (563) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 532

Esenzione dall'imposta di consumo sul materiale da costruzione per i pensionati agricoli (564) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) 533

PIRASTU, SOTGIU: Atteggiamento della polizia in occasione di uno sciopero svoltosi ad Iglesias (988) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 534

PREZIOSI: Stato di disagio in cui versano gli Uffici finanziari delle imposte dirette di Napoli (738) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) 535

ROMANO: Situazione delle operaie tabacchine degli stabilimenti « Picciola » di Pontecagnano e « Fiocche » di Eboli (755) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) . . . 535

Situazione determinatasi presso l'Amministrazione comunale di Fisciano (Salerno) (770) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . 536

SEGNANA: Manifestazione di protesta da parte di studenti e operai per il disservizio della linea Venezia-Trento (975) (risp. MARIOTTI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 537

SEMA: Mancata assistenza medica dell'aviere Domenico De Lucia in servizio presso l'autoparco della caserma « Romagnosi » (854) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) *Pag.* 537

TANSINI, AVEZZANO COMES: Provvedimenti da adottare a favore degli ex ausiliari dell'Amministrazione delle poste (1039) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 538

ZUGNO: Richieste di circoli culturali e di oratorî giovanili relativamente alle assegnazioni di premi di lotterie nazionali (1047) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) 539

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per riportare la normalità a Torre Annunziata, città colpita da cronica depressione economica, ove il consigliere di Corte d'appello, dottor Fienga, si è dimesso da presidente della Commissione mandamentale delle imposte dirette, mentre gli avvocati e i procuratori si sono astenuti dalle udienze per protesta contro la esosa pressione fiscale che aumenta in proporzione diretta alla diminuzione del reddito.

In particolare l'interrogante sottolinea la necessità di condurre una inchiesta sull'operato dei dirigenti del locale ufficio delle imposte dirette, responsabili di questa situazione per aver preteso che gli accertamenti da essi predisposti fossero consacrati da analoghe decisioni della suddetta Commissione, operando così illegittime interferenze e pressioni sulle autonome determinazioni della Commissione stessa. (int. scr. - 800)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, facendo presente innanzitutto che da parte degli organi centrali di questo Dicastero sono stati disposti accertamenti intesi a raccogliere concreti elementi di giudizio in ordine a quanto cortesemente segnalato dalla signoria vostra onorevole.

Dalle indagini all'uopo svolte, è risultato che i rapporti intercorrenti fra la Commissione distrettuale delle imposte di Torre Annunziata ed il locale Ufficio distret-

tuale sono stati sempre improntati alla massima correttezza ed al rispetto delle reciproche competente.

Se divergenze di opinione in merito a taluni accertamenti di redditi imponibili operati dall'Ufficio nei confronti di una determinata categoria di contribuenti hanno potuto generare una situazione di tensione, sfociata nelle dimissioni del presidente la Commissione distrettuale delle imposte dirette, non appare tuttavia giustificato dedurne la sussistenza di arbitrarie pressioni da parte dell'Ufficio sulle autonome determinazioni della Commissione anzidetta.

Secondo quanto è risultato dalle su riferite indagini, si è potuto infatti accertare che, da parte dell'Ufficio imposte di Torre Annunziata, non è stata esercitata alcuna indebita interferenza sulle decisioni della locale Commissione distrettuale, la quale ha continuato a funzionare nell'identica composizione anche in seguito all'accennata situazione e nonostante le dimissioni del presidente.

Si è comunque in grado di assicurare che è in corso un'accorta azione del titolare dell'Ufficio in questione, intesa a stabilire le condizioni per una bonaria definizione delle vertenze sorte con gli avvocati della zona.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969

ALBARELLO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali al 31 dicembre 1967 risultano lire 484.872.144.667 di residui passivi, mentre il Ministro, nella sua relazione alla Commissione difesa del Senato, si è lagnato della insufficienza degli stanziamenti per il suo Dicastero e mentre autorevoli ufficiali vanno pubblicando articoli nei quali asseriscono che il Parlamento non vota stanziamenti più consistenti per le necessità delle Forze armate (*Già interr. or.* n. 321). (int. scr. - 834)

RISPOSTA. — Si premette, al riguardo, che i residui della Difesa, nonostante la rilevante entità del bilancio militare, costituiscono solo il 9,40 per cento dell'intera consistenza di residui del bilancio statale.

Il formarsi di tali residui è una tipica conseguenza del sistema contabile ispirato al bilancio di competenza; essi infatti sono costituiti da somme impegnate attraverso provvedimenti formali, per il pagamento delle quali occorre attendere che l'esecuzione dei contratti sia ultimata. Accade che la data finale di esecuzione di alcuni contratti, specie di quelli stipulati nel secondo semestre dell'anno, sia posteriore alla chiusura dell'esercizio finanziario e pertanto la somma impiegata si trasforma necessariamente in residuo passivo.

L'elevato importo dei residui non può considerarsi elemento contrastante con la lamentata insufficienza degli stanziamenti della Difesa dato che, come sopra accennato, tali residui derivano da impegni assunti, mentre l'insufficienza di stanziamenti impedisce di avviare a soluzione problemi riflettenti altre esigenze.

Si fa comunque presente che l'importo di 484 miliardi di residui, indicato nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale della Stato per l'esercizio 1967, risultava al 31 agosto 1968 già ridotto a 255 miliardi.

Fra i residui tuttora non estinti sono compresi anche residui impropri e cioè somme conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, della legge sulla contabilità generale dello Stato, per le quali sono in via di definizione le procedure per pervenire agli impegni formali.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
PRETI

31 gennaio 1969

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il prefetto di Verona vorrà accogliere il parere espresso dalla Giunta comunale di Veronella, nella delibera n. 125 del 30 dicembre 1968, riguardante alcune stridenti sperequazioni esistenti tra comune e comune, anche confinanti, in materia di

chiusura domenicale dei negozi. (int. scr. - 1050)

RISPOSTA. — Con decreto prefettizio numero 5480, del 22 febbraio 1968 — emanato a seguito di analoga proposta del Consiglio comunale di Veronella che ha adottato regolare deliberazione su richiesta della maggioranza dei locali commercianti ed in conformità al parere favorevole dell'associazione provinciale dei commercianti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria — è stata disposta, ai sensi delle norme previste dalle leggi 16 giugno 1932, n. 973 e 22 marzo 1934, numero 370, la chiusura domenicale dei negozi di vendita al pubblico di mercerie e di abbigliamento operanti nel territorio del predetto comune.

Successivamente, con istanza pervenuta alla Prefettura il 9 dicembre scorso, diversi titolari di esercizi di vendita di mercerie e abbigliamento di Veronella hanno chiesto di essere autorizzati a tenere aperti i propri negozi nel giorno di domenica, con chiusura compensativa il giorno di giovedì, in deroga al citato decreto prefettizio. Ciò, nella considerazione che, nel vicino comune di Cologna Veneta, gli esercizi commerciali sono autorizzati a svolgere la propria attività anche alla domenica, con conseguente pregiudizievole concorrenza, dato che, trattandosi di zona rurale, gli acquisti dei generi in parola vengono effettuati generalmente nei giorni festivi.

Tale istanza, sembrando meritevole di considerazione, è stata sottoposta alla rituale istruttoria e si è, al tempo stesso, provveduto ad interpellare, come previsto dalle sopra citate leggi n. 973 e n. 370, oltre che le organizzazioni sindacali interessate, anche l'Amministrazione comunale di Veronella la cui Giunta municipale, con deliberazione n. 125 del 30 dicembre 1968, si è espressa in senso favorevole all'accoglimento della richiesta della categoria predetta, chiedendo, altresì, l'estensione della revoca della chiusura domenicale, già dalla stessa amministrazione proposta, a tutti gli esercizi commerciali operanti nel Comune.

Tale nuova richiesta della civica amministrazione comporta, com'è noto, una nuova istruttoria, per altro già in corso; e poichè, per le definitive determinazioni in proposito, non può prescindersi dall'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, a norma delle quali debbono essere sentite, oltre che l'Amministrazione comunale, anche le organizzazioni sindacali interessate, allo stato degli atti può essere data assicurazione che la richiesta stessa sarà presa in attento e sollecito esame, tenendo in opportuna considerazione gli interessi della categoria in rapporto alle necessità locali.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

6 febbraio 1969

ALESSANDRINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) se l'applicazione del CAP (codice di avviamento postale), così come è stato elaborato, è sempre richiesta dal Ministero;

b) qual è l'indice di applicazione del CAP dopo l'intensa e costosa propaganda effettuata dall'Amministrazione postale per convincere i cittadini della sua utilità;

c) perchè non si è ancora provveduto a sostituire la dicitura tradizionale dei timbri postali con altra contenente le indicazioni CAP, se questo è ormai definitivo, trascurando in tal modo la propaganda più immediata, efficace e meno costosa;

d) se il CAP ha dato risultati soddisfacenti, quando s'intenda iniziare la sostituzione della tradizionale dicitura dei timbri e in che periodo di tempo si prevede di ultimarla. (int. scr. - 1064)

RISPOSTA. — In merito ai singoli punti della su riportata interrogazione si comunica quanto segue:

a) l'applicazione del numero del codice di avviamento postale, così come è stato elaborato, è sempre richiesta da questo Ministero, il quale confida nella piena col-

laborazione dell'utenza al fine di rendere il più rapido possibile il servizio di avvio e recapito della corrispondenza e dei pacchi postali;

b) premesso che il codice di avviamento postale è stato introdotto nel mese di luglio 1967 e che l'accertamento della percentuale della corrispondenza e dei pacchi forniti del relativo numero è stato effettuato attraverso procedimenti statistici nei mesi di agosto e ottobre 1967, febbraio e giugno 1968, i risultati ottenuti sono stati i seguenti:

1ª indagine: 1) corrispondenza codificata 38 per cento; 2) pacchi codificati 60 per cento;

2ª indagine: 2) corrispondenza con CAP 52 per cento; 2) pacchi con CAP 72 per cento;

3ª indagine: 1) corrispondenza con CAP 74 per cento; 2) pacchi con CAP 76 per cento;

4ª indagine: 1) corrispondenza con CAP 86 per cento; 2) pacchi con CAP 82 per cento.

Pertanto, nel volgere di un anno, la corrispondenza munita di codice di avviamento postale è passata, dal 38 per cento accertato nell'agosto 1967, all'86 per cento registrato nel giugno 1968, mentre i pacchi codificati sono aumentati, nello stesso periodo, dal 60 per cento all'82 per cento;

c) da qualche mese ha avuto inizio la sostituzione dei bolli datari aventi la tradizionale leggenda con altri contenenti le indicazioni del CAP. Talune Direzioni provinciali delle poste e telegrafi sono state già approvvigionate per il loro intero fabbisogno (Ancona - Brescia — Cagliari — Campobasso - Cremona - Firenze - Foggia - Genova - Grosseto - Napoli - Palermo - Pordenone - Potenza - Ragusa - Rieti - Roma - Taranto - Torino - Trieste - Udine - Verona), altre hanno avuto delle assegnazioni parziali, per altre, infine, non si è potuto ancora iniziare l'assegnazione del contingente.

Ciò è dovuto al fatto che le forniture sono state aggiudicate in lotti e, pertanto, la distribuzione avviene per gradi;

d) si prevede che l'intera fornitura sarà portata a termine entro il corrente anno.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
FERRARI-AGGRADI

7 febbraio 1969

AVEZZANO COMES. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e dello spettacolo.* — Si premette che le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo usufruiscono per legge del « contributo speciale di cura » a carico delle categorie B e C-1 delle quali facevano parte anche le società elettriche (per noi la SGPE) poi assorbite dall'Enel, e che l'Enel sembrava non volersi sostituire alle disciolte società e non intendeva versare detto contributo per cui il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 settembre 1964, accolse la richiesta avanzata dall'allora Ministro del turismo e dello spettacolo e dispose l'ammissione delle Aziende di soggiorno alla ripartizione della imposta unica sulla energia elettrica dovuta dall'Enel.

A questo punto il Ministero delle finanze dette inizio ad una azione di « distinguo », nel senso che riconosceva valido il principio a favore di quelle Aziende istituite sino al 1961 e lo disconosceva per le altre invocando a favore della tesi ministeriale la legge 27 giugno 1964, n. 452.

Nei confronti di questa tesi insorsero le Aziende, tra le quali quella di Fasano (Brindisi), la quale peraltro è stata istituita con decreto in data 16 dicembre 1961 e nel 1962 riscosse dalla SGPE la quota spettantele del contributo speciale di cura, mentre nel 1963 non l'ha più riscosso a seguito dell'istituzione dell'Enel. L'Azienda, con nota n. 512 del 24 marzo 1966, rivolse richiesta di chiarimenti alla Direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze, la quale girò la richiesta alla Direzione generale dei servizi per la finanza locale. Quest'ultima, con nota n. 6/4151 del 15 luglio 1966, rispose che « appena possibile, avrebbe fatto conoscere le determinazioni del Ministero », ma tale chiarimento non è ancora pervenuto.

Ciò premesso, si chiede ai Ministri quali determinazioni siano state adottate in merito e, se positive, se non intendano provvedere al reintegro dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Fasano (Brindisi) nel diritto ad usufruire di tali contributi speciali di cura. (int. scr. - 352)

RISPOSTA. — Si risponde, anche per conto del Ministro del turismo e dello spettacolo, in merito alla questione rappresentata dalla signoria vostra onorevole con la interrogazione su riportata.

In proposito, occorre premettere che l'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, modificato con l'articolo 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, nonchè l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e l'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1269 contemplano, tra l'altro, per gli anni 1963, 1964 e 1965, l'assoggettamento dell'Enel all'imposta unica sull'energia elettrica prodotta e la devoluzione del relativo gettito a favore degli enti interessati — Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Camere di commercio, industria e agricoltura ed Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo — in sostituzione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta ICAP, nonchè dell'imposta camerale e del contributo speciale di cura.

Già in sede di applicazione del 3° comma del su richiamato articolo 8 della legge numero 1643 del 1962, il contributo speciale di cura venne tenuto in considerazione per la determinazione delle quote da attribuire a ciascun ente interessato, in quanto è noto che esso si configura come un tributo comunale e viene corrisposto sotto forma di addizionale, nella misura dell'1 per cento dei redditi colpiti dall'imposta sulle industrie, il commercio, le arti e le professioni (ICAP).

Infatti, il parametro per la corresponsione ai comuni interessati della quota di imposta unica ad essi spettante, risulta costituito — a norma del secondo comma dell'articolo 1 della su citata legge 27 giugno 1964, n. 452 — dal gettito, maggiorato del 10 per cento, conseguito dai comuni stessi nell'anno 1961 per imposta ICAP, applicata, o meno, unitamente al contributo speciale di cura.

È quindi intuitivo che, nel caso di Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo istituita successivamente all'anno 1961, il comune nel cui ambito territoriale essa è chiamata ad operare non può aver deliberato, per tale anno, l'applicazione del contributo in questione. Dal che discende che il contributo stesso non può venire in considerazione ai fini della determinazione del parametro per la corresponsione al comune della quota di imposta unica, la quale, pertanto, non può che essere commisurata unicamente all'imposta ICAP.

In applicazione dei criteri interpretativi accennati innanzi, l'Azienda di Fasano non è stata ammessa al riparto della citata imposta unica in quanto, pur essendo stata istituita con decreto del 16 dicembre 1961, dai dati forniti dal consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori, al quale è demandata la formazione meccanografica dei ruoli, non è risultato che per il 1961 sia stato applicato il contributo speciale di cura.

Avvertesi per altro che la suddetta Azienda, qualora sia in grado di provare, in contrasto con i dati su citati, di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, potrà rivolgere istanza in tal senso alla Direzione generale per i servizi della finanza locale, competente per l'attribuzione delle quote d'imposta unica Enel.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969

BANFI, ALBERTINI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) se le società « Cotonificio Cantoni » e « De Angeli Frua » hanno chiesto, in vista dell'operazione di concentrazione in corso, le agevolazioni previste dalla legge 18 marzo 1965, n. 170;

2) in caso affermativo, quali siano state le conclusioni dell'istruttoria compiuta dal comitato di cui all'articolo 4 della citata legge;

3) quali agevolazioni creditizie sono state concesse alle predette società tra il 1955 e il 1968. (int. scr. - 529)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Le società « Cotonificio Cantoni » e « De Angeli-Frua », entrambe con sede in Milano, avendo deliberato un'operazione di concentrazione mediante apporto, nella « Cantoni », del complesso industriale costituito dall'azienda tessile con annesse centrali e linee elettriche della « De Angeli-Frua », chiesero le agevolazioni previste dalla legge numero 170 con domanda presentata il 1° agosto 1968 a questo Ministero.

In merito all'istanza in parola, quest'Amministrazione ha proceduto all'istruttoria di rito, intesa a verificare la rispondenza dell'operazione alle condizioni poste dalla legge n. 170 per la concessione del trattamento fiscale agevolato ed ha sottoposto le proprie conclusioni istruttorie al Comitato consultivo (di cui all'articolo 4 della legge) il quale, nella seduta del 30 settembre 1968, ha espresso motivato parere.

A tale parere ha fatto seguito il decreto ministeriale 8 ottobre 1968, che ha accertato l'esistenza dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 170.

Si fa presente, infine, che non risulta che le società « Cotonificio Cantoni » e « De Angeli-Frua » abbiano usufruito di finanziamenti ai sensi delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 18 dicembre 1961, n. 1470.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

30 gennaio 1969

BERMANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per richiamare l'attenzione sul fatto che molti cancellieri capi di Pretura sono in attesa di promozione a cancelliere capo di Tribunale di seconda classe (ex grado settimo) da ben quattro anni, con evidente grave danno per tutti i funzionari interessati ed in particolar modo per quelli che nel frattempo sono stati collocati in pensione o stanno per esservi collocati.

Lo scrutinio per le vacanze al 31 dicembre 1965 è tuttora in corso mentre non sono stati iniziati gli scrutini per le vacanze al 31 dicembre degli anni 1966, 1967 e 1968.

Per sapere, di conseguenza, se non si ritenga necessario, in tale situazione, che la apposita Commissione provveda al sollecito e simultaneo espletamento degli scrutini stessi onde evitare ulteriore danno a tutti gli aventi diritto alla promozione. (int. scr. - 1016)

RISPOSTA. — Il ritardo nell'espletamento degli scrutini per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe è da attribuire alle pronunzie di annullamento di procedure di scrutini, anche relativi ad altre qualifiche, emesse dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, pronunzie che hanno reso necessario il rinnovamento degli scrutini medesimi, determinando così l'accumulo di lavoro arretrato.

La Commissione centrale di scrutinio si adopererà quanto più è possibile per il sollecito espletamento di tutti gli scrutini in atto pendenti, e quindi anche dello scrutinio cui si fa riferimento nell'interrogazione, ma si deve far presente che non è possibile procedere all'espletamento simultaneo degli scrutini stessi, anche se relativi ad una stessa qualifica — per consolidata giurisprudenza — essendo ogni procedura di scrutinio autonoma e dovendo quindi necessariamente esaurirsi la precedente per l'inizio dell'espletamento della successiva.

Si aggiunge che, proprio al fine di accelerare l'espletamento degli scrutini pendenti, è stato presentato al Senato, il 22 ottobre 1968, un disegno di legge (stampato n. 277) il quale modifica l'articolo 60 dell'ordinamento del personale delle can-

cellerie e segreterie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, istituendo una terza sottocommissione di scrutinio.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

7 febbraio 1969

BOANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritengano opportuno e doveroso concentrare notevole parte dei futuri stanziamenti da effettuarsi sulla legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle zone depresse disastrate dalle recenti alluvioni del novembre 1968. (int. scr. - 826)

RISPOSTA. — I decreti-legge 7 novembre 1968, n. 1118, e 19 novembre 1968 n. 1149, hanno previsto, specificamente, una serie di provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle recenti alluvioni. Detti decreti, infatti, oltre ad un complesso di interventi pubblici diretti, aventi ad oggetto la ricostruzione degli abitati, il ripristino delle opere pubbliche, dei pubblici servizi e l'assistenza sanitaria, contengono una serie di provvidenze in favore degli abitanti, dei lavoratori e delle imprese, consistenti nella sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, nonchè in agevolazioni fiscali e finanziarie.

I provvedimenti straordinari di cui sopra non escludono, tuttavia, che, nelle zone colpite dalle cennate calamità, possa intervenire, come del resto è accaduto, anche la legge 22 luglio 1966, n. 614, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Al riguardo, giova ricordare che la summenzionata legge è finalizzata alla crescita produttiva dei territori montani e delle zone depresse non montane dell'Italia settentrionale e centrale e pertanto non può esaurire la propria azione nella realizzazione di interventi volti a sanare specifiche situazioni determinatesi in territori interessati da particolari avversità naturali.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DI VAGNO

7 febbraio 1969

CARUCCI. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Premesso che ai professori provenienti dai ruoli speciali transitori veniva riconosciuto il diritto al conguaglio, a decorrere dal 1° luglio 1956, delle somme arretrate e l'aggiornamento dello stipendio in applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, che prevede il riconoscimento del servizio prestato non di ruolo ai fini della determinazione del trattamento economico del ruolo speciale transitorio;

considerato che tale riconoscimento veniva in un secondo tempo annullato dalla legge 11 gennaio 1956, n. 19;

visto che le decisioni del Consiglio di Stato n. 164 del 30 marzo 1960 e n. 1104 del 21 dicembre 1960 hanno affermato il diritto al riconoscimento in applicazione dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo numero 1127,

si chiede se i Ministri interrogati non intendano applicare nei confronti degli interessati il contenuto dell'articolo concessivo e le decisioni del Consiglio di Stato. (int. scr. - 570)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della pubblica istruzione.

Com'è noto alla signoria vostra onorevole, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ha rideterminato il trattamento economico dei professori di ruolo speciale transitorio, abrogando implicitamente l'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, che, sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, sia agli effetti del passaggio al grado successivo a quello iniziale, prevedeva la valutazione del servizio non di ruolo prestato anteriormente all'immissione in ruolo speciale transitorio.

La legge 12 agosto 1957, n. 799, riguardante l'inquadramento in ruolo ordinario dei professori iscritti nei ruoli speciali transitori, ha richiamato in vigore, con gli articoli 9 e 11, il citato articolo 4 del decreto-legge n. 1127, esclusivamente per i professori che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, non avevano maturato il diritto al passaggio nel ruolo ordinario.

Anche in relazione a tale richiamo sembra, pertanto, doversi considerare preclusa, per la determinazione del trattamento economico dei professori passati dal ruolo speciale transitorio ai ruoli ordinari, la valutazione del servizio non di ruolo.

L'interpretazione data alle richiamate disposizioni dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questo Ministero, è stata, d'altro lato, condivisa, con il parere n. 2039/57 del 15 aprile 1958, dal Consiglio di Stato, tempestivamente consultato per garantire legalità e correntezza ad un'attività riguardante un grande numero di interessati.

Effettivamente, con le decisioni n. 164 del 30 marzo 1960 e n. 1104 del 21 dicembre 1960, sezione VI, il Consiglio di Stato si è pronunciato per l'applicabilità dei benefici in contestazione, ma, con la decisione n. 113, sezione VI, del 12 febbraio 1964, ha confermato il parere espresso in sede consultiva ed anche con le successive decisioni si è attenuto a princìpi diversi da quelli affermati nel 1960.

Anche a voler prescindere da ogni considerazione di opportunità, non si ritiene quindi possibile dare applicazione estensiva ai giudicati citati dalla signoria vostra onorevole.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
CECCHERINI

6 febbraio 1969

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere:

1) se sono a conoscenza della decisione del 18 dicembre 1967, n. 47272, con la quale la Commissione centrale per le imposte, sezione VI, ha dopo otto anni liberato un acquirente di case di civile abitazione non di lusso dalla pretesa di imposta suppletiva di registro di oltre un milione, la quale pretesa ispettiva, confermata dall'Ispettorato compartimentale di Napoli con lettera 24 maggio 1962, n. 6266 C.T., era palesemente illegittima perchè contrastante con due precise disposizioni del Ministero delle finanze, e cioè la pubblica accettazione della decisione del 1° febbraio 1949 della Commissione centrale e la risoluzione del 22 maggio 1957, n. 142014, e contrastante per di più con la disposizione del 21 novembre 1958, n. 6523 C.T., del medesimo Ispettorato compartimentale;

2) se questo caso contenzioso ed i molti altri consimili che per anni occupano gli uffici e le commissioni tributarie, e tengono lungamente in apprensione i contribuenti, non dovrebbero suggerire la revisione ministeriale dell'operato degli uffici responsabili che, lungi dal conquistare all'Amministrazione finanziaria la fiducia dei cittadini, ne accresce la diffidenza e li sospinge a diventare litigiosi per legittima difesa. (int. scr. - 209)

RISPOSTA. — Si risponde, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a nome del Ministro del tesoro.

La decisione della Commissione centrale delle imposte, che ha formato oggetto della cortese segnalazione della signoria vostra onorevole, è stata già esaminata dalla competente Direzione generale di questo Dicastero, che ne ha condiviso le argomentazioni giuridiche e le linee d'impostazione, ritenendole conformi all'indirizzo interpretativo da tempo seguito dall'Amministrazione.

La questione decisa dall'anzidetta Commissione nella seduta del 18 dicembre 1967 riguarda, com'è noto, il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, dei trasferimenti di case di nuova costruzione, destinate a civile abitazione, al momento dell'acquisto e successivamente mutate di destinazione dall'acquirente medesimo.

In ordine a tale questione, però, ed in via generale con riguardo all'affermazione di principio che dalla decisione in argomento deriva, non è stata ravvisata alcuna opportunità di impartire particolari istruzioni ai dipendenti uffici, atteso che l'indirizzo di massima dell'Amministrazione, secondo quanto in precedenza accennato, è tuttora nel senso di comprendere nella sfera di applicazione dell'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e proroghe, tutti i trasferimenti di case di civile abitazione che risultino tali al momento della stipulazione del contratto di compravendita, a nulla influendo, sotto l'aspetto fiscale, l'eventuale successivo mutamento di destinazione dell'immobile compravenduto.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969

CIFARELLI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi eventualmente ritengono di porre in essere nei confronti del comune di Roma allo scopo di vedere superata l'assurda situazione di inerzia che si è determinata avverso l'attuazione di due importanti opere, destinate a pubblico servizio, attualmente necessarie per alleggerire l'allarmante situazione del traffico nella Capitale della Repubblica.

Trattasi, invero, dei due parcheggi sotterranei dei quali è stata da tempo progettata la costruzione, rispettivamente nell'area del Galoppatoio di Villa Borghese e nella piazza antistante alla Casa Madre dei mutilati, sul Lungotevere. Per detti parcheggi risultano concluse le convenzioni con le società concessionarie e aggiudicati gli appalti, rispettivamente alla società « Condotte d'acqua » e alla società « Pietro Cidonio ».

Tutto questo si legge sui cartelli collocati a norma di legge, ma, ad oggi, malgrado il decorso di molte settimane, non risulta che sia stato dato inizio ai lavori, con conseguente discredito della Pubblica Amministrazione, ragioni di impazienza dei cittadini e preoccupazione di quanti, esperti di opere pubbliche, hanno ragione di porsi il problema delle perizie suppletive e della eventuale revisione dei prezzi contrattuali. (int. scr. - 766)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'Amministrazione comunale capitolina, la realizzazione dei parcheggi sotterranei del galoppatoio di Villa Borghese e di piazza Adriana fu aggiudicata nel febbraio 1968 rispettivamente alla Società italiana per le condotte d'acqua e alla società « Esso standard italiana » vincitrici dell'appalto-concorso all'uopo indetto.

Nel sucecssivo mese di aprile, furono consegnati alle ditte aggiudicatarie i terreni destinati ai parcheggi e, in conseguenza, furono apposti i relativi cartelli indicatori.

Per poter redigere i progetti esecutivi, le ditte in parola dovettero provvedere ad una serie di sondaggi; successivamente, i progetti esecutivi, elaborati sulla base delle prescrizioni formulate dalla Commissione tecnica giudicatrice dell'appalto-concorso sopra citato, furono consegnati alla competente ripartizione il 10 agosto 1968.

Subito dopo, essi vennero inviati alla direzione dei servizi tecnici comunali, al comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ed alla Soprintendenza ai monumenti e alle antichità.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco, con note del 23 settembre e 5 ottobre 1968, dichiarava che i progetti stessi, benchè in linea di massima fossero stati riconosciuti ammissibili in relazione alle norme di protezione antincendio in sede di commissione giudicatrice, non rientravano negli schemi previsti dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 allegato al testo unico della legge di pubblica sicurezza e dovevano, pertanto, essere sottoposti all'esame del Ministero dell'interno, il quale, sentita all'uopo l'apposita Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, avrebbe potuto dare il proprio definitivo assenso a norma dell'articolo 101 del citato decreto ministeriale. Si proponeva, per altro, una serie di modifiche all'aereazione dei parcheggi le quali risultavano in parte contrastanti

con quanto in proposito era stato prescritto dalla Commissione giudicatrice.

Per addivenire ad una soluzione del problema, fu promossa presso questo Ministero una riunione cui hanno partecipato tecnici della Direzione generale dei servizi antincendi, il medico provinciale e rappresentanti della Soprintendenza ai monumenti e alle antichità.

In tale riunione fu deciso che un gruppo di tecnici, designato dal Comando vigili del fuoco, dalla ripartizione XIV e dall'Ufficio di igiene, assistiti da incaricati delle società aggiudicatarie, si recasse a Parigi, Stoccolma e Colonia, per esaminare in quale modo in quei Paesi erano state impostate le soluzioni del problema della ventilazione nei parcheggi sotterranei colà realizzati o in corso di costruzione.

Ciò premesso, l'Amministrazione capitolina confida che, sulla scorta dei dati e delle esperienze ricavati nel corso di dette visite, si possano rapidamente mettere a punto i progetti in questione in modo da procedere alla stipulazione dei contratti ed all'inizio dei lavori.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

6 febbraio 1969

DAL CANTON Maria Pia, MAZZAROLLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente dare disposizioni ai suoi organi tecnici centrali e periferici perchè provvedano a modificare la statale n. 248 denominata « Marosticana-Schiavonesca » (che ancor oggi costituisce il collegamento più breve e comunque il più frequentato tra la Lombardia, il Friuli e l'Austria) soprattutto nel tratto Montebelluna-Nervesa dove mortali incidenti si ripetono con frequenza a causa della eccessiva ristrettezza del nastro stradale che, si può dire, attraversa in continuazione centri abitati.

Gli interroganti fanno presente che anche la realizzazione della progettata superstrada Gemona-Vicenza non eliminerebbe la pericolosità della « Marosticana-Schiavonesca » per cui chiedono che si provveda con urgenza all'allargamento del nastro stradale, alla eliminazione delle curve pericolose ed alla costruzione di circonvallazioni dei centri abitati. (int. scr. - 700)

RISPOSTA. — L'ANAS, per l'ammodernamento e per una migliore funzionalità della strada statale n. 248, « Schiavonesca Marosticana », ha già provveduto alla sistemazione del tratto con maggiore intensità del traffico compreso tra Vicenza e Bassano di circa Km. 34 e che ha comportato anche l'eliminazione della tramvia vicentina che correva lateralmente alla sede della strada.

Per il restanto tratto Bassano-Ponte della Priula, l'ANAS interverrà non appena le disponibilità di bilancio lo consentiranno.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

6 febbraio 1969

DE MARZI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Sulla possibilità di esonerare i forni da pane, come invece previsto dall'articolo 1, commi primo e secondo, lettera *f*), del regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore degli impianti termici, dall'obbligo dell'impiego del gasolio.

In alternativa, l'interrogante chiede che si esamini la possibilità di estendere ai forni da pane, per il loro riscaldamento, le agevolazioni fiscali previste per il riscaldamento domestico e simili dalla legge 22 luglio 1966, n. 608.

Tale necessità deriva dal fatto che, con l'impiego del gasolio a prezzo pieno, si vengono a maggiorare i costi produttivi, e quindi i prezzi di vendita del pane, in modo notevole e inopportuno per l'incidenza che l'alimento ha nell'indice del costo della vita. (int. scr. - 358)

RISPOSTA. — In merito a quanto rappresentato e richiesto dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione cui si risponde,

si fa presente, anche a nome del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le fondamentali esigenze di salvaguardia della purezza dell'aria, a cui si ispira la legge 13 luglio 1966, n 615, recante norme contro l'inquinamento atmosferico, rendono inopportuna, in via generale, qualsiasi deroga alle disposizioni regolamentari emanate per l'esecuzione della predetta legge.

In particolare avvertesi che il Ministero della sanità, all'uopo interpellato, si è dichiarato contrario ad una eventuale modifica del regolamento in questione che venga a prevedere l'esclusione dei forni da pane dall'obbligo dell'impiego del gasolio, per l'essenziale considerazione che deroghe del genere finirebbero per frustrare le finalità del provvedimento, con il quale si è inteso disciplinare su base legislativa la particolare materia dell'inquinamento atmosferico.

Nè, d'altra parte, si ritiene di poter assecondare l'invocata estensione, ai forni da pane, delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 608, anche perchè la presenza del gasolio a prezzo agevolato nelle segnalate attività di natura industriale o artigianale creerebbe ingiustificate sperequazioni di trattamento rispetto a tutti gli altri usi nei quali è ugualmente utilizzato il gasolio che assolve l'imposta propria di quello impiegato nell'autotrazione.

Si assicura tuttavia che il problema di categoria prospettato dalla signoria vostra onorevole, è presente agli organi di governo, i quali seguono attentamente l'andamento del fenomeno ed i possibili sviluppi di cui è suscettibile l'applicazione della normativa regolamentare anzidetta, per intervenire, se del caso, con idonei strumenti, a correggere eventuali situazioni di squilibrio.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969

DE MARZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale programma è stato predisposto per risolvere il problema gravissimo sorto a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino che è stata compensata parzialmente, limitatamente agli anni 1963, 1964, 1965 e 1966, in particolare autorizzando il Ministro delle finanze ad erogare ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito del cessato tributo conseguito nell'anno 1959.

Dopo tale compensazione però si deve rilevare che, a distanza di anni dall'abolizione del tributo, l'integrazione in favore dei comuni per le perdite di entrata ha avuto parziale e ritardata esecuzione, poichè si è provveduto alla sola erogazione di acconti per l'anno 1963, mentre si attende ancora la liquidazione definitiva e per contro manca ogni previsione legislativa di rimborso per gli anni 1967 e 1968, onde il ritardo con cui lo Stato provvede a rendere operante l'integrazione è causa di vivo disagio per i comuni, di cui sono note le difficili condizioni finanziarie.

È necessario intanto che, al fine di mantenere gli impegni presi in occasione dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, venga provveduto senza ulteriori ritardi a compensare i comuni della perdita di entrate, mediante liquidazione definitiva delle integrazioni relative agli anni 1963, 1964, 1965, 1966 e mediante promozione degli strumenti legislativi atti a consentire la tempestiva corresponsione delle compensazioni anche per gli anni 1967 e 1968. (int. scr. - 913)

RISPOSTA. — In merito a quanto cortesemente rappresentato dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione cui si risponde, è necessario innanzitutto precisare che, per gli anni dal 1963 al 1966, l'integrazione a compensazione della perdita subita a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è stata attribuita, ai comuni interessati, in misura pari all'entrata complessiva realizzata da ciascuno di essi nell'anno 1959, per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni e addizionali, ridotta della quota IGE sui vini e sulle carni eventualmente acquisita negli anni dal 1963 al 1966.

La determinazione dell'importo del contributo in parola si effettua, infatti, in via

definitiva, in base all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascun comune nel 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni e addizionali. Il diritto al contributo ed il suo ammontare formano quindi oggetto di accertamento una sola volta, dopo di che si procede alla annuale erogazione dei contributi in misura totale e definitiva, senza ulteriori adempimenti, nè da parte degli enti aventi diritto, nè da parte dell'Amministrazione.

Tanto premesso, si comunica che all'erogazione del contributo in questione è stato provveduto con decreto ministeriale 23 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1968, mediante emissione di ordini di accreditamento, a favore degli intendenti di finanza, per l'importo complessivo di lire 50.792.022.000, da utilizzare per i pagamenti ai comuni delle somme ad essi spettanti, per gli anni 1964, 1965 e 1966 ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 432, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 19 aprile 1968 e da erogare secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale 26 aprile 1968 numero 15400.1.2/4.V.1.

Relativamente al triennio 1967-1969, l'integrazione in argomento è invece prevista dall'articolo 14 del disegno di legge concernente disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle provincie, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale (Atto Camera n. 532), attualmente all'esame del Parlamento. Con tale integrazione, viene quindi a cessare l'obbligo per lo Stato, sancito dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, di compensare la perdita di entrate su accennate.

Quanto ai comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, lo stesso disegno di legge prevede, però, all'articolo 16, che, a decorrere dal 1° gennaio 1969, verrà ripartito, in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, il provento dell'addizionale speciale alla vigente IGE che colpisce le vendite della birra, istituita con il precedente articolo 15.

In tal modo è da considerarsi assolto definitivamente l'impegno, assunto da parte dello Stato in occasione dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, di compensare ai comuni la relativa perdita di entrate.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a sua conoscenza la insostenibile situazione amministrativa di Capri per lo sfacelo della Giunta municipale, i cui componenti sono stati in gran parte sospesi dalle funzioni e rinviati a giudizio per gravi reati comuni, e per le profonde fratture della maggioranza del Consiglio comunale che ne impediscono il funzionamento.

L'interrogante chiede quali misure urgenti si intendono adottare per assicurare a Capri la normale vita democratica dell'Amministrazione onde consentire di affrontare efficacemente e risolvere positivamente i problemi urbanistici, dei servizi civili e del rilancio turistico ai fini dello sviluppo economico e sociale dell'Isola. (int. scr. - 437)

RISPOSTA. — Il sindaco, tre dei quattro assessori effettivi ed uno dei due supplenti, nonchè un consigliere del comune di Capri, sono stati citati a giudizio per il delitto di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 codice penale).

Poichè i predetti amministratori, a norma dell'articolo 270 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono rimasti sospesi *ope legis* dall'esercizio delle funzioni elettive sino all'esito del giudizio, la Giunta municipale, ridotta a due soli assessori, non è stata più in grado di funzionare.

Il prefetto di Napoli pertanto, con decreto del 9 novembre 1968, ha provveduto ad assicurare il funzionamento dell'amministrazione mediante la nomina di un commissario per l'esercizio dei poteri propri del sindaco e della Giunta.

Per quanto concerne il funzionamento del Consiglio comunale, non si riscontrano,

almeno per il momento, sintomi di anormalità che giustifichino l'adozione di interventi sostitutivi, tenuto conto che il Consiglio stesso si è riunito numerose volte discutendo argomenti di particolare interesse, come la delimitazione del centro abitato in conformità alla nuova disciplina urbanistica.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

6 febbraio 1969

IANNELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

che nel maggio-giugno 1968 la Prefettura di Avellino, per incarico del Ministero dell'interno, sottoscrisse con il signor Santoro Ludovico un contratto preliminare di locazione di un immobile, sito in Castelfranci, da adibire a caserma dei carabinieri con l'alloggio del comandante e con autorimessa;

che il signor Santoro, ultimati i lavori di restauro dell'immobile come da progettazione dell'UTE, allegata al contratto, mise a disposizione della Pubblica Amministrazione l'immobile stesso in data 8 settembre 1968, secondo gli impegni contrattuali;

che da quest'ultima data il Ministero dell'interno, con una tattica dilatoria ed ingiustificata, non ha inteso ancora procedere alla stipulazione del definitivo contratto di locazione e non ha ritenuto di rispondere ad una diffida giudiziaria, effettuata dal signor Santoro, i cui termini sono scaduti il 14 novembre 1968;

che da tale situazione sono derivati ingenti danni al contraente e alla stessa Amministrazione dello Stato;

che il comportamento del Ministero dell'interno, nella specie, non si è ispirato al pubblico interesse, dato che la caserma dei carabinieri di Castelfranci è attualmente alloggiata in un immobile ritenuto inidoneo dai competenti uffici dello Stato, mentre sono stati dichiarati assolutamente idonei e rispondenti allo scopo i locali dell'immobile di proprietà del signor Santoro, come può evincersi dalle relazioni redatte dal medico provinciale di Avellino, dal Genio civile locale e dall'Ufficio tecnico erariale.

Per sapere, pertanto, se il Ministero dell'interno ritenga, data la situazione di grave disagio economico e morale in cui è stato posto il signor Santoro, di dare le opportune disposizioni per l'immediata stipulazione del contratto definitivo di locazione, una volta esaminati non soltanto gli atti giacenti presso il Ministero, ma anche gli atti esistenti presso la Prefettura di Avellino. (int. scr. - 998)

RISPOSTA. — La stazione carabinieri di Castelfranci occupa da tempo uno stabile sprovvisto di alloggio di servizio e di autorimessa.

Su proposta della Prefettura di Avellino, sono state avviate trattative per la locazione di un fabbricato recentemente costruito, di proprietà del signor Ludovico Santoro, ritenuto più funzionale e comprensivo di alloggio di servizio e di autorimessa.

Senonchè i proprietari della vecchia caserma, al fine di evitare il trasferimento del reparto, hanno fatto pervenire insistenti rimostranze, unitamente all'offerta di rinnovo del contratto di locazione con un canone notevolmente ridotto.

Ciò ha determinato la necessità di esperire ulteriori e più approfonditi accertamenti istruttori conclusi in senso favorevole alla locazione del nuovo stabile soltanto il 10 gennaio corrente.

Nella stessa data, questo Ministero ha autorizzato la stipula del contratto di locazione dell'immobile di proprietà Santoro.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

6 febbraio 1969

MASSOBRIO, BERGAMASCO, VERONESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per rinnovare l'interrogazione n. 6968 presentata nel corso della passata legislatura dai senatori Battaglia e Bergamasco e di cui al resoconto sommario del Senato del 14 novembre 1967.

Gli interroganti richiamano partitamente la numerosa e precisa documentazione fornita in quell'occasione dal senatore Battaglia e chiedono una risposta particolareggiata su ciascuno dei punti da questi indicati. (int. scr. - 163)

RISPOSTA. — L'istituzione di tabelloni-orario, come proposto dagli onorevoli interroganti, comporterebbe notevoli difficoltà di ordine tecnico soprattutto per quelle città, come Roma e Milano, dove il numero degli arrivi e delle partenze è particolarmente elevato. Per poter riportare su un unico tabellone tutti i voli nazionali ed internazionali e le località più importanti toccate dai voli stessi, il tabellone stesso dovrebbe avere dimensioni rilevanti; inoltre seri problemi sorgerebbero per il suo aggiornamento.

Più funzionale appare il sistema informativo, già in opera a Fiumicino, il quale è dotato di un impianto di segnalazione elettro-automatica, un impianto TV a circuito chiuso ed un impianto di diffusione sonora.

L'impianto elettro-automatico rappresenta, su appositi tabelloni, le indicazioni essenziali relative ai voli in partenza e in arrivo (numero del volo, emblema della compagnia aerea, orario, destinazione o provenienza, uscita di imbarco e ritardo); l'impianto televisivo rappresenta le sole notizie relative alle partenze in uno schermo che comprende il numero del volo, orario, uscita di imbarco, ritardo; tutte le informazioni relative alle linee nazionali vengono comunicate attraverso un impianto di diffusione sonora.

A Milano Linate sono invece da tempo in funzione dei tabelloni-orario sui quali appaiono, in un continuo alternarsi, i seguenti dati: compagnie di navigazione, numero del volo, ora di partenza o di arrivo, destinazione o provenienza, ritardi.

I mezzi di informazione adoperati a Fiumicino ed a Milano Linate, oltre a rappresentare dei sistemi di informazione tecnicamente più avanzati, si adattano meglio alla particolare natura del servizio della navigazione aerea che, a differenza del servizio ferroviario, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, è contrassegnato da più frequenti variazioni di orari e di programmi.

Come è noto, le principali compagnie di navigazione aerea italiane e straniere, allo scopo di tenere aggiornata la loro clientela su ogni variazione dei servizi aerei da esse gestiti, pubblicano frequentemente i loro orari dove sono anche indicate, in appositi quadri, le tariffe merci e le tariffe passeggeri.

Più che dell'affissione di tabelloni-prezzi, come suggerito dagli onorevoli interroganti, si ravvisa l'opportunità di una maggiore diffusione (ed in tal senso sono allo studio le iniziative del caso) degli opuscoli su indicati.

In merito alla pubblicazione di orari ridotti tascabili per i principali aeroporti, di orari ridotti contenenti i collegamenti tra le varie città italiane, di foglietti orario a colori diversi per ciascuna delle principali comunicazioni nazionali, europee ed internazionali, alcune iniziative in tal senso sono state prese da numerose compagnie, fra le quali l'Alitalia, che ha messo in distribuzione un orario tascabile dei propri servizi nazionali.

Ovviamente, si tratta di pubblicazioni che, per essere maggiormente efficaci, dovrebbero essere uniformate e coordinate dai competenti organi governativi

A riguardo si ha però fondato motivo di ritenere che, per le maggiori spese di propaganda, le compagnie di navigazione richiederebbero congrui contributi la cui erogazione non è prevista negli attuali stanziamenti.

Infine, per l'eventuale adozione di uniformi misure di propaganda aeronautica, a livello comunitario, non si mancherà di intervenire nelle sedi opportune nel senso indicato dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
MARIOTTI

31 gennaio 1969

MENCHINELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere come possa essersi verificato il fatto che

sia stato sequestrato, mentre era ancora in produzione, il numero 50, datato 6 dicembre 1968, del settimanale « Men », e come possa altresì essersi verificato il fatto che detto sequestro sia stato effettuato con un mandato in bianco, cioè senza l'indicazione di una motivazione.

Per conoscere, inoltre, se i Ministri interrogati ritengano lecita una simile procedura che comporta un attentato alla libertà di stampa sancita dalla Costituzione e dalla legge. (int. scr. - 883)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro dell'interno, per prevalente competenza.

In base alle notizie pervenute dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano, risulta che con rapporto del 30 novembre 1968 l'Ufficio di pubblica sicurezza di Monza trasmise a quella Procura della Repubblica un esemplare del numero 50 del settimanale « Men », al quale la interrogazione si riferisce, segnalando che nelle pagine 5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 65, 66, 67 e 69 erano raffigurati dei nudi femminili in pose ed atteggiamenti tali da ledere il comune sentimento del pudore.

L'ufficio di Procura, ritenendo fondata tale denunzia, con motivato decreto del 30 novembre 1968, ordinò il sequestro di tutti gli esemplari posti in vendita della pubblicazione, trasmettendo il decreto stesso all'autorità di pubblica sicurezza per l'esecuzione.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

7 febbraio 1969

MINNOCCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se, in occasione della redazione dei piani dei comprensori di sviluppo turistico « Fiuggi e Monti Ernici », « Abruzzo e Molise » e « Circeo, Campi Flegrei e Isole Ponziane », è possibile includere, nel perimetro del primo, il territorio del comune di Serrone, nel perimetro del secondo il territorio dei comuni di Pescosolido, Sant'Elia Fiumerapido, Viticuso, Acquafondata nonchè degli altri comuni della Valle di Comino, che ne sono attualmente esclusi, e nel perimetro del terzo il territorio di alcuni comuni del cassinate, in armonia con le proposte in tal senso avanzate dall'EPT di Frosinone con il suo « schema di piano per lo sviluppo del turismo nella provincia di Frosinone » e con successive particolari segnalazioni. (int. scr. - 951)

RISPOSTA. — Con riferimento alla su esposta interrogazione, si fa presente che la richiesta formulata dall'onorevole interrogante — tendente alla inclusione di alcuni comuni nell'ambito di comprensori turistici già delimitati — non appare accoglibile.

Al riguardo, occorre ricordare che i confini dei citati comprensori sono stabiliti dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, per cui eventuali modificazioni potranno essere apportate soltanto in sede di aggiornamento del piano medesimo per il quinquennio 1971-1975.

A tal fine, la Cassa per il Mezzogiorno non mancherà di segnalare, alla apposita Commissione interministeriale, di cui al primo comma dell'articolo 30 della cennata legge, alcune rettifiche degli attuali confini comprensoriali, anche in relazione alle indicazioni di omogeneità territoriale e di potenzialità turistiche che emergeranno dagli studi per i piani di sviluppo turistico dei suddetti comprensori.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DI VAGNO

3 febbraio 1969

MURMURA. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se non ritenga opportuno invitare il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, da tempo inattivo, ad intraprendere con la massima celerità lo studio relativo

al piano di sviluppo della regione calabrese. (int. scr. - 460)

RISPOSTA. — Il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ha da tempo affrontato lo studio dello schema di sviluppo della regione, inviando al Ministero del bilancio e della programmazione economica una proposta di schema di sviluppo regionale, in cui sono esposti i caratteri generali della programmazione economica nazionale.

Ai fini della preparazione dei documenti stessi sono state effettuate, per iniziativa del Comitato, indagini e ricerche sull'« offerta di lavoro e tendenze dell'industria calabrese » e sulla « qualificazione e istruzione professionale e tecnica della regione calabrese ». Di recente acquisizione è anche la « ricerca geomorfologica della regione calabra ai fini della determinazione delle prospettive di sviluppo turistico ».

Nella riunione del CRPE, avvenuta nei giorni 4 e 5 aprile 1968, all'atto della trattazione dei temi di carattere generale posti a base della bozza di schema, furono presentate nuove proposte da inserire, dopo il necessario esame di merito, nel testo definitivo.

Si manifestò in quella sede l'oggettiva esigenza di un approfondimento delle proposte medesime che avrebbe richiesto un ulteriore non breve periodo di lavoro.

L'Assemblea, quindi, ravvisò l'opportunità di nominare una commissione incaricata di esaminare il documento conclusivo con particolare riferimento alle proposte suddette.

Il presidente del Comitato, dopo tale data, ha disposto tre successive convocazioni del gruppo di lavoro (20 giugno, 9 luglio e 18 settembre), rimaste per altro senza esito per mancanza di numero legale.

La Commissione si è invece riunita il 28 settembre 1968 ed ha unitamente deciso:

a) che lo schema regionale di sviluppo debba contenere la proposta di istituire un'area di sviluppo globale nella regione;

b) che il problema della localizzazione e della deliberazione di detta area debba essere demandato ad una commissione di esperti.

In data 12 novembre 1968 la commissione si è ulteriormente riunita e si è aggiornata per i primi giorni di dicembre 1968 per la redazione dell'ordine del giorno conclusivo da sottoporre subito dopo all'approvazione definitiva dell'assemblea del Comitato.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
PRETI

31 gennaio 1969

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni ed i motivi che hanno ispirato il provvedimento con cui si priva la città di Palmi (sede di Tribunale, di un Comando di compagnia dei carabinieri, di Nuclei di polizia giudiziaria e stradale, posta al centro del territorio palmese) del Distretto di polizia. (int. scr. - 778)

RISPOSTA. — Si premette che il Distretto di polizia, istituito presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro, ha funzioni esclusivamente tecniche di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria.

La località prescelta — Gioia Tauro — è ubicata al centro di un triangolo comprendente a nord Rosarno, a sud Palmi e ad est Cittanova e, pertanto, è più agevolmente raggiungibile dalle squadre di polizia giudiziaria dei tre Commissariati, che spesso devono concentrarsi in quella sede per irradiarsi con pattuglioni mobili e altri servizi nel territorio della « Piana ».

È altresì da considerare che il Commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro è stato sempre il più impegnato nella lotta alla malavita associata.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

6 febbraio 1969

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle*

zone depresse del Centro-Nord. — Per conoscere la funzione ed il valore cogente, quanto meno nei confronti della Pubblica Amministrazione, che si ritiene possano avere i piani di valorizzazione turistica, tanto opportunamente fatti redigere da parte della Cassa per il Mezzogiorno relativamente ai comprensori turistici riconosciuti ai sensi della legge n. 717 del 1965. (int. scr. - 794)

RISPOSTA. — Con riferimento alla su esposta interrogazione, si fa preliminarmente presente che gli studi per i piani dei comprensori turistici rappresentano, per la Pubblica amministrazione e gli operatori economici, un quadro di riferimento ai fini della predisposizione degli interventi diretti allo sviluppo dell'attività turistica all'interno dei comprensori. Detti studi, inoltre, potranno fornire utili indicazioni per gli studi e i piani territoriali generali redatti dai Provveditorati alle opere pubbliche e dai Comitati regionali per la programmazione economica.

Ciò premesso, si precisa che gli studi in argomento non possiedono nessun vincolo diretto che discenda da norme legislative; le loro indicazioni potranno acquisire valore normativo solo ed in quanto verranno recepite nei suddetti piani territoriali regionali, nei piani territoriali paesistici e nei piani regolatori o programmi di fabbricazione comunali.

A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno e lo IASM stanno svolgendo un'assidua opera di promozione (anche mediante la concessione di agevolazioni finanziarie alle Soprintendenze ai monumenti e ai comuni) e di coordinamento affinchè gli studi comprensoriali, attraverso gli strumenti urbanistici comunali e i piani paesistici, contribuiscano allo sviluppo del turismo nel rispetto dei valori del paesaggio e dell'ordinato assetto degli insediamenti edilizi.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DI VAGNO

7 febbraio 1969

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga illegittimo o, quanto meno, inopportuno il provvedimento di recente assunto dall'Amministrazione aiuti internazionali che, per le gare di appalto concernenti le forniture della pasta alimentare necessaria per le sue attività assistenziali, ha limitato gli inviti ai pastifici aventi una produzione di 350 quintali, così escludendo gran parte di quelli operanti nel Mezzogiorno di Italia e di fatto annullando la riserva del 40 per cento per legge stabilita in favore delle aziende operanti in tali zone del Paese. (int. scr. - 891)

RISPOSTA. — L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, disponendo in passato di forti quantitativi di farina, donati prima dall'UNRRA e poi dal Governo USA, si avvalse, per la preparazione delle paste alimentari da destinare secondo i propri fini assistenziali, delle associazioni pastificatori (una per il Nord e l'altra per il Centro-Sud d'Italia).

In seguito, essendo diminuiti i quantitativi da commissionare, il frazionamento della fornitura tra numerosi pastifici (circa 200) effettuato dalle predette associazioni, influì negativamente sul prezzo del prodotto comportando gravosi oneri per i collaudi ed i controlli.

Nel 1967, quindi, si rese necessario richiedere alle associazioni dei pastificatori una limitazione del numero dei fornitori e più rigorosi controlli, nonchè la diretta consegna della merce ai centri di assistenza da parte degli stessi fornitori, anzichè, come per il passato, per il tramite della Federconsorzi, il che comportava una spesa di circa 2.000 lire il quintale. Per i controlli, sentito anche il NAS, si suggerì il metodo Brogioni.

Le associazioni non accettarono tali condizioni, per cui l'Amministrazione aiuti internazionali, in occasione delle forniture per i periodi assistenziali 1967-68 e 1968-69, ha proceduto a regolari gare tra le ditte ritenute più idonee per capacità ed attrezzatura.

La aggiudicazione delle forniture stesse ad un numero limitato di pastifici si è, di fatto, resa necessaria, oltre che per evitare, come già sperimentato, la negativa incidenza dell'eccessivo frazionamento delle forniture, anche per la circostanza che il limitato tempo

disponibile fra la formulazione del programma assistenziale e la pratica attuazione dello stesso ha imposto all'Amministrazione aiuti internazionali di rivolgersi a ditte aventi una capacità produttiva di almeno 350 quintali al giorno, tale cioè da assicurare l'approntamento tempestivo dei forti quantitativi di prodotto necessario.

I risultati sono stati del tutto positivi in quanto il prezzo è risultato inferiore di circa 20 lire al Kg.; il che, aggiunto all'economia di altre 20 lire per il trasporto, ha permesso di estendere l'assistenza ad altri 100.000 ragazzi.

Per quanto riguarda, poi, la riserva stabilita per legge in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno, si assicura che l'Amministrazione aiuti internazionali ha tenuto presenti tali disposizioni, tanto è vero che per le forniture relative al programma 1968-1969 sono state indette due separate gare: una nazionale, alla quale sono state invitate 42 ditte di cui 21 del Mezzogiorno e l'altra riservata alle sole imprese del Sud Italia.

Per la gara nazionale di q.li 53.672,98 sono stati aggiudicati q.li 30.481,61 a ditte del Nord e q.li 23.191,37 a ditte del Sud; per la gara riservata sono risultate aggiudicatarie 4 ditte del Sud per q.li 21.764,99.

Pertanto, alle ditte operanti nel Mezzogiorno sono state assegnate forniture per q.li 44.956,36, su un totale di q.li 75.437,97, pari cioè al 60 per cento circa.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

6 febbraio 1969

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se intenda intervenire, nella sua qualità di coordinatore dell'attività di Governo, affinchè sia consentito alle Amministrazioni comunali di ottemperare al disposto del regio decreto-legge 1° luglio 1933, n. 766, che stabilisce un rapporto tra il numero delle classi nelle varie scuole ed il personale ausiliario. Infatti, mentre gli organismi scolastici giustamente reclamano l'ottemperanza alle suddette disposizioni, le Prefetture della Repubblica non vistano gli atti deliberativi di assunzione presi dai comuni, e ciò con evidente violazione di legge.

Siffatta situazione è ragione di notevoli frizioni a livello periferico, soprattutto perchè il personale ausiliario in servizio (nel quale numerosi sono gli invalidi di guerra, del lavoro e civili) è del tutto insufficiente alle necessità. (int. scr. - 892)

RISPOSTA. — Gli organici delle amministrazioni degli enti locali, per quanto concerne il personale ausiliario addetto a svolgere mansioni di custodia presso le scuole dell'obbligo, non sono più rispondenti alle reali necessità a causa dell'aumento notevole della popolazione scolastica e degli edifici scolastici.

A tali necessità le amministrazioni interessate hanno ritenuto spesso di poter sopperire mediante l'assunzione di personale avventizio straordinario, assunto senza nessuna selezione, contravvenendo così al preciso dettato della legge 5 febbraio 1948, n. 61, che sancisce il divieto di tali assunzioni.

Tuttavia, per non determinare squilibri e difficoltà nel funzionamento delle scuole, molte deliberazioni sono state approvate in via eccezionale dalle autorità tutorie che hanno invitato gli enti a provvedere alla modifica degli organici. Altre volte, le delibere non sono state approvate perchè presso l'ente interessato risultava in servizio un contingente complessivo di personale esuberante rispetto alle effettive necessità dei servizi, per cui ben si poteva impiegare utilmente tale personale nei servizi scolastici.

Non appare, invero, conforme ad un buon indirizzo amministrativo ed alla economicità dei servizi, che ad ogni nuova e aumentata esigenza si provveda con assunzione di nuovo personale, quando potrebbe essere vantaggiosamente impiegato quello già in servizio.

I provvedimenti prefettizi, ai quali in forma generica accenna la signoria vostra onorevole, son stati quindi sempre ispirati da meditate valutazioni.

Per altro, non può disconoscersi che l'adeguamento degli organici del personale ausiliario al raggiunto sviluppo della scuola dell'obbligo deve pur sempre contemperarsi anche con l'esigenza, non meno importante, del contenimento della spesa per il personale, che incide in misura notevolissima sulle ben note condizioni deficitarie dei bilanci degli enti e su tutta la situazione della finanza locale.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

6 febbraio 1969

PEGORARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se corrispondono a verità le voci secondo le quali la società « Eridania zuccheri », in base ad un piano di ristrutturazione aziendale, sarebbe sul punto di chiudere lo zuccherificio di Montagnana (Padova).

Poichè lo stabilimento in parola sorge in una zona ad economia notoriamente depressa e la minacciata chiusura avrebbe serie conseguenze nell'occupazione operaia, che già ora presenta gravi fenomeni di disoccupazione e di sottoccupazione, e nello stesso settore agricolo che si trova già in gravi difficoltà, anche a causa della mancata irrigazione, e quindi nell'impossibilità di effettuare vaste riconversioni colturali, l'interrogante chiede di sapere, nel caso che il pericolo di chiusura fosse reale, quale iniziativa intendono prendere per ottenere che la decisione dell'« Eridania zuccheri » venga revocata. (int. scr. - 622)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo degli onorevoli Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La situazione dello zuccherificio di Montagnana va inquadrata nei programmi di ristrutturazione per la campagna 1969 della società Eridania in relazione ai problemi derivanti dalle prospettive di attuazione del Mercato comune nel settore saccarifero.

Tali programmi prevedono per quattro stabilimenti e precisamente per Casalmaggiore (Cremona), Fontanellato e Parma (Parma) e Montagnana (Padova), la non ripresa delle attività per la campagna 1969 con il licenziamento di 186 unità e il trasferimento di altre 84 unità.

Il Governo è intervenuto energicamente presso i responsabili della società sospendendo ogni decisione sui programmi proposti fino a completa chiarificazione della situazione.

Come è noto, il 28 gennaio 1969, in un incontro fra i rappresentanti dell'Assozucchero e i dirigenti dell'industria saccarifera ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle confederazioni sotto la presidenza dell'onorevole Ministro del bilancio, è stato raggiunto un accordo che ha risolto la vertenza con l'« Eridania » con soddisfacente contemperamento degli interessi delle parti e nella più ampia considerazione di quelli dei lavoratori.

Il protocollo procedurale firmato disciplina compiutamente per l'avvenire i rapporti fra le parti e indica la posizione che il Governo assume in proposito.

Su richiesta del Governo, l'« Eridania » ha deciso di revocare i licenziamenti effettuati per dare inizio al riesame dei problemi occupazionali connessi con la ristrutturazione in corso nel quadro delle procedure concordate.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
PRETI

6 febbraio 1969.

PIOVANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di emanare con ogni possibile urgenza il decreto previsto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, per la costruzione di case di lavoratori agricoli dipendenti.

Occorre infatti ricordare che tale legge, all'articolo 41-*quinquies*, riconosce al Ministro la facoltà di disporre con proprio decreto limitazioni diverse da quelle — per la verità quanto mai rigide — che la legge pone, nei comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione, a chi vuole co-

struire. Si è così verificato, per fare l'esempio della provincia di Pavia, che 43 lavoratori agricoli dipendenti, cui è stato comunicato che erano stati loro assegnati i fondi per costruirsi la casa in proprio, si sono trovati in questa bizzarra situazione: avendo essi scelto aree site fuori dei perimetri abitati di comuni ancora sprovvisti (come la maggior parte di quelli più piccoli) di strumenti urbanistici, per costruirsi una casetta di 600 metri cubi dovrebbero acquistare un'area di 6.000 metri quadrati. Altri, che desidererebbero costruire le loro abitazioni in comuni che già hanno provveduto alla regolamentazione urbanistica, avendo scelto aree rientranti nelle zone « E » previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, che fissa i limiti di densità edilizia, dovrebbero, per costruire una casa di 600 metri cubi, acquistare un'area di 1.800 metri quadrati.

Poichè è evidente che a queste condizioni i fondi assegnati a questi lavoratori non basterebbero nemmeno per l'acquisto delle aree, si rende necessaria la sollecita emanazione del decreto sopra ricordato. (int. scr. - 563)

RISPOSTA. — Il decreto, cui fa cenno l'onorevole interrogante, previsto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, per la costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti, è stato emanato in data 7 novembre 1968.

Con il detto decreto è stato disposto che:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato in rapporto all'area edificabile non può superare la misura di tre metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti nei centri abitati e di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;

c) il rapporto tra la larghezza degli spazi pubblici o privati su cui prospettano gli edifici e la loro altezza, nonchè la distanza degli edifici stessi da quelli vicini, è ridotto da metri 1 a metri 0,80 con un minimo di metri 6.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

6 febbraio 1969.

PIOVANO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intendano assumere a favore dei pensionati agricoli che si trovano, assurdamente, ad essere gli unici a dover pagare l'imposta di consumo sui materiali da costruzione quando decidono di costruirsi o di riammodernare la propria casa di abitazione.

Infatti la legge 7 febbraio 1968, n. 26, dispone che « ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA-Casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa ». Ma poichè i pensionati che furono lavoratori dipendenti nella agricoltura non hanno mai versato contributi alla gestione INA-Casa e alla GESCAL, essi sono esclusi dai benefici previsti dalla legge, così come viene interpretata dagli uffici ministeriali; e ciò benchè le loro pensioni siano tra le più basse.

Poichè sembra escluso che il legislatore abbia inteso stabilire una discriminazione proprio a danno di questa categoria di pensionati, che è tra le più sacrificate, si chiede che il Governo intraprenda con urgenza tutti gli atti necessari perchè essa venga quanto meno posta su un piano di parità con le altre. (int. scr. - 564)

RISPOSTA. — Per ragioni di prevalente competenza, si risponde in luogo dei Ministri dell'interno e dei lavori publici.

La necessità di incentivare la produzione nel settore edilizio per facilitarne l'ulteriore ripresa, costituisce — com'è noto — uno dei motivi essenziali che hanno ispirato il Governo ad emanare il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, con il quale sono stati prorogati i termini stabiliti da precedenti disposizioni legislative per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in detta materia.

In particolare, con l'articolo 3 del su citato decreto, è stato prorogato al 31 dicembre 1970 il termine precedentemente fissato dall'articolo 45, comma primo, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Durante l'esame in Commissione del disegno di legge presentato dal Governo per la conversione in legge del suddetto decreto-legge n. 1150, sono state peraltro avanzate numerose proposte dai vari gruppi politici della Camera, per una estensione delle agevolazioni ad altre categorie.

In detta sede, è stato votato ed approvato un emendamento, che figura nel testo legislativo quale comma aggiuntivo al su menzionato articolo 3 del decreto-legge.

Con tale integrazione i benefici di cui al secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge n. 124 innanzi riportato sono stati estesi « ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA-Casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa ».

Attesa, quindi, la chiara formulazione della disposizione di favore — ora contenuta nella legge di conversione 7 febbraio 1968, n. 26 — e la definita delimitazione soggettiva della sfera agevolativa, non si ritiene possibile provvedere in via amministrativa ad una ulteriore estensione del beneficio in questione nel senso auspicato dalla signoria vostra onorevole.

Il pensiero dell'Amministrazione trova, d'altra parte, conferma nei lavori parlamentari relativi al procedimento di conversione del su richiamato decreto-legge n. 1150, dai quali emerge la non dubbia volontà del legislatore di definire i limiti soggettivi di applicazione della particolare agevolezza.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969.

PIRASTU, SOTGIU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dell'atteggiamento provocatorio tenuto da alcuni agenti di polizia in occasione dello sciopero unitario svoltosi in Iglesias il 10 dicembre 1968 per l'abolizione delle zone salariali. Nel corso di detta manifestazione una guardia di pubblica sicurezza avrebbe schiaffeggiato una ragazzina di 12 anni provocando la legittima reazione del fratello e di altri due giovani. In seguito a questi fatti, il Commissariato di pubblica sicurezza della città ha ordinato l'arresto dei tre giovani suscitando l'unanime protesta della cittadinanza — manifestatasi il 13 dicembre con un grande sciopero unitario — con la conseguente liberazione dei tre giovani.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se non ritenga necessario promuovere subito una inchiesta e prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti sia degli agenti responsabili dei fatti citati, sia del commissario di pubblica sicurezza di Iglesias, al fine anche di evitare il ripetersi di atti provocatori e comunque non democratici da parte della polizia che potrebbero compromettere il libero e normale svolgimento della vita sociale e politica della città. (int. scr. - 988)

RISPOSTA. — È da escludere che taluni atti illeciti compiuti ad Iglesias nel corso dello sciopero generale attuato il 10 dicembre scorso per l'abolizione delle zone salariali siano stati determinati da atteggiamenti provocatori assunti da guardie di pubblica sicurezza; risulta, per contro, che l'azione svolta, nella circostanza, da tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine è stata

improntata ad assoluto senso di responsabilità.

I fatti ai quali si riferisce la signoria vostra onorevole ebbero inizio allorquando gruppi di dimostranti fecero oggetto di azioni di disturbo alcuni esercizi pubblici, tentando altresì di penetrare negli stessi per imporne la chiusura.

In particolare, dinanzi alla rivendita del signor Loddo Antonio, una guardia di pubblica sicurezza che cercava di contenere i dimostranti, esortandoli alla calma, veniva colpita con un pugno; un'altra guardia accorsa per fronteggiare i più agitati veniva colpita con un calcio.

La situazione non degenerò in fatti più gravi, perchè tempestivamente e prudentemente controllata dal dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza e dal comandante della compagnia carabinieri accorsi sul posto.

I fatti furono riferiti al pretore di Iglesias che l'11 dicembre emetteva, a carico di cinque giovani identificati, mandato di arresto per vilipendio, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonchè per lesioni aggravate. Il 13 successivo, dopo l'espletamento delle formalità di legge, gli arrestati furono rilasciati in libertà provvisoria.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

6 febbraio 1969.

PREZIOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in qual modo ritiene di poter conciliare, con i propositi di attuare la riforma tributaria programmata dal Governo, lo stato di disagio materiale e morale in cui si dibattono gli Uffici finanziari delle imposte dirette di Napoli, con i loro funzionari ed impiegati, i quali, per certe discutibili ed assurde decisioni, dovrebbero essere i protagonisti di avanguardia della riforma stessa. Viene infatti segnalato che a Napoli si minaccia di trasferire il più importante degli Uffici predetti da locali centrali e funzionali (Piazza Bovio o della Borsa) in altri antigienici ed eccentrici (Via S. Arcangelo a Baiano) e tuttora da derattizzare, di recente lasciati da altro ufficio finanziario (UTE) meno impegnato nell'attuazione della riforma e sistemato, per contro, alla Via Marina in locali di nuova costruzione e talmente lussuosi da essere definiti, all'epoca della inaugurazione, dall'allora Ministro delle finanze, « degni di una sede di un grande istituto bancario o di una compagnia petrolifera ». (int. scr. - 738)

RISPOSTA. — In merito alle segnalate notizie circa un eventuale trasferimento di tutti o parte degli Uffici delle imposte dirette di Napoli dalla sede attuale ai locali demaniali ex Zecca di via S. Arcangelo a Baiano, si assicura la signoria vostra onorevole che nessuna decisione in tal senso è stata adottata, nè risultano in atto iniziative per una soluzione del genere.

La prospettata ipotesi di utilizzare ai fini anzidetti gli ambienti precedentemente occupati dall'Ufficio tecnico erariale non è stata condivisa dalla Direzione generale delle imposte dirette, nella considerazione che la efficienza dei servizi degli uffici in argomento sarebbe pregiudicata da un eventuale trasferimento di sede, e tenuto conto che presso i menzionati uffici è in corso l'istituzione delle anagrafi tributarie.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969.

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che circa 300 operaie tabacchine occupate presso lo stabilimento « Picciola » di Pontecagnano (Salerno), di proprietà della concessione speciale SAIM, da circa tre mesi non ricevono retribuzione nè assegni;

che analoga situazione si verifica presso lo stabilimento « Fiocche » di Eboli, di proprietà della stessa azienda, che attualmente risulta occupato dai 150 operai addetti;

che gli stessi tabacchicoltori non ancora hanno riscosso le competenze per il tabacco prodotto nella campagna 1967-68;

che la gravissima situazione è determinata dalla diffidenza delle banche nei confronti dell'azienda, incriminata per il noto affare del tabacco messicano,

per sapere se l'Amministrazione non ritenga di dover intervenire per la revoca della concessione ed il trasferimento della produzione alla gestione diretta, a manifesto, e, comunque, per conoscere i provvedimenti che ritenga di dover adottare per sanare la gravissima situazione. (int. scr. - 755)

RISPOSTA. — In ordine a quanto cortesemente rappresentato dalla signoria vostra onorevole, si comunica che, effettivamente, difficoltà di ordine finanziario hanno costretto la Società agricola industriale meridionale (SAIM), titolare della concessione speciale per la coltivazione del tabacco, con stabilimenti in provincia di Salerno, a ritardare il pagamento delle retribuzioni dovute alle proprie maestranze.

Si può assicurare, per altro, che, da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sono in corso le operazioni di:

perizia e ritiro del tabacco prodotto nella campagna 1967 dalla società concessionaria predetta;

corresponsione, ai sensi dell'articolo 92 del vigente regolamento di coltivazione, delle anticipazioni sul valore presunto del tabacco della campagna 1968, introdotto negli stabilimenti della SAIM.

È da ritenere, pertanto, che il pagamento degli importi relativi consentirà alla ditta concessionaria una maggiore liquidità per far fronte, con urgenza, ai propri impegni.

Da recenti informazioni assunte dall'Amministrazione dei monopoli presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni, territorialmente competente, risulta infatti che, per le partite consegnate, i coltivatori di tabacco della SAIM sono già stati regolarmente saldati delle loro spettanze.

Ciò nondimeno, la posizione della società in questione, ai fini degli eventuali provvedimenti da adottare nei suoi confronti, sarà esaminata in sede di rinnovo della concessione speciale per la coltivazione del tabacco, la cui scadenza si verificherà entro il corrente anno.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969.

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti urgentissimi ritenga di dover adottare per reintegrare nell'esercizio effettivo delle funzioni il Commissario prefettizio del comune di Fisciano (Salerno), esautorato di fatto da un faccendiere locale, segretario della sezione della Democrazia cristiana, il quale, in assenza del Commissario, si arroga il diritto di ricevere il pubblico nei locali del comune, impartisce disposizioni per il pagamento di prestazioni operaie da parte del comune, ritardandone l'erogazione ai suoi avversari politici, e controlla ostentatamente l'esecuzione dei lavori da parte degli operai del comune.

L'incredibile situazione degenerativa ha addirittura convinto un vigile urbano ed un applicato comunale della possibilità di esercitare aperta propaganda per il partito della Democrazia cristiana nel corso della distribuzione dei certificati elettorali. (int. scr. - 770)

RISPOSTA. — Non risulta che il segretario della sezione della Democrazia cristiana di Fisciano, in assenza del commissario prefettizio di quel comune, si sia servito di locali della sede municipale, ed in particolare della stanza del commissario stesso, per ricevere pubblico o per qualsiasi altro fine.

Consta, per altro, che il commissario prefettizio ha ricevuto più volte in udienza il segretario della locale sezione della Democrazia cristiana, così come ha sempre ricevuto tutti coloro che ne hanno fatto richiesta.

Il pagamento degli emolumenti agli operai è stato sempre effettuato regolarmente e mai in modo discriminato, per interventi di persone estranee alla amministrazione.

D'altra parte, il provvedimento di liquidazione delle retribuzioni agli operai è collettivo; pure collettivo è l'apposito ordine di pagamento che viene trasmesso al tesoriere comunale.

Non risulta, infine, che, nel corso della distribuzione dei certificati elettorali, una guardia urbana ed un applicato abbiano fatto propaganda elettorale. A prescindere dalla considerazione che nessun applicato del comune di Fisciano è stato incaricato della distribuzione dei certificati elettorali, consta che i vigili urbani incaricati del servizio hanno assolto il compito loro affidato senza dar luogo ad alcun rilievo.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

4 febbraio 1969.

SEGNANA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza delle manifestazioni di protesta promosse, nei primi giorni del corrente mese di dicembre 1968, da parte di operai, di impiegati e di studenti, per il servizio, insufficiente e non adeguato alle loro esigenze, sulla linea Venezia-Trento, nel tratto fra Primolano e Trento.

Da tempo i treni che vengono adibiti per il servizio locale in Valsugana hanno un numero di posti assolutamente inadeguato a quello dei passeggeri ed inoltre effettuano le corse con orari che non tengono conto delle effettive necessità della popolazione, onde si chiede al Ministro se sia al corrente che si è dovuto, dopo le predette manifestazioni, provvedere ad istituire delle corse supplementari con pullman.

Considerato che frequentemente si è parlato della ferrovia Trento-Venezia come di un « ramo secco », l'interrogante, esprimendo la convinzione che il problema non sia stato accuratamente studiato dai competenti uffici delle Ferrovie dello Stato, chiede se non ritenga di disporre affinchè sia condotta un'indagine che porti a rivedere il problema del servizio ferroviario per la Valsugana ed a permettere che siano adottati i provvedimenti necessari per una migliore gestione di tale esercizio. (int. scr. - 975)

RISPOSTA. — Premesso che nella sua impostazione generale l'insieme dei treni locali della linea Primolano-Trento risulta rispondente alle esigenze della zona, sia per orario che per composizione dei singoli convogli, motivi di malcontento si sono manifestati per il solo treno AT-200, la cui frequentazione, nello scorso mese di dicembre, a seguito della regolarizzazione degli orari delle scuole, è venuta ad intensificarsi sensibilmente.

Per far fronte a tale nuova esigenza, è stata perciò adottata da parte dei competenti organi compartimentali delle Ferrovie dello Stato, già nel corso dello stesso mese di dicembre, una serie di provvedimenti quali l'aumento dei posti offerti dal treno in questione, mediante sostituzione di un elemento con altro di maggiore capacità, l'istituzione di un servizio su strada con autobus per la tratta Levico-Trento di maggior affollamento e, infine, l'effettuazione sperimentale, ad immediato seguito dell'AT-200, di un nuovo treno da Caldonazzo a Trento in arrivo nel capoluogo prima delle ore 8.

La circolazione di quest'ultimo treno è stata attuata per sopperire all'impossibilità tecnica di accoppiare l'automotrice a quelle di altro tipo in composizione all'anzidetto AT-200.

Con i provvedimenti segnalati, che ovviamente impongono all'Azienda ferroviaria sensibili oneri di esercizio ed economici, possono ritenersi soddisfatte non solo le richieste degli studenti, ma anche le necessità del traffico in genere.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
MARIOTTI

31 gennaio 1969.

SEMA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo caso dell'aviere Domenico De Lucia, in servizio all'autoparco della caserma « Romagno-

si » (Via dei Frentani), che si trova in imminente pericolo di vita a causa di mancata assistenza medica adeguata nel corso della sua malattia, nonostante pressanti solleciti di familiari e di medici, e se non ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza in questo pietoso caso onde predisporre tutte le misure indispensabili perchè simili deprecabili circostanze non abbiano mai a ripetersi. (int. scr. - 854)

RISPOSTA. — L'aviere aiuto autista Domenico De Lucia (cl. 1947), fu ricoverato all'ospedale militare del Celio in Roma una prima volta in data 5 agosto 1968 e una seconda volta il giorno 28 dello stesso mese, venendone dimesso entrambe le volte con diagnosi di « infundibolo coccigeo con note di flogosi ».

Il militare non era ancora bisognevole di cure chirurgiche, ma solo di riposo, che gli fu concesso.

Si aggiunge che anche un certificato del professor Mario De Plato, direttore della Clinica della Presentazione in Roma, consigliava « particolari cure igieniche, riposo ed intervento chirurgico a processo flogistico acuto risolto ».

Fattosi ricoverare in data 18 settembre 1968 presso la suddetta clinica privata e sottoposto ad un primo intervento da parte del professor De Plato, il De Lucia veniva dimesso in data 5 ottobre 1968. Sottoposto a visita presso la Direzione di sanità della II Regione aerea otteneva una licenza di convalescenza di giorni 30, scaduta la quale in data 6 novembre 1968 otteneva altri trenta giorni di licenza di convalescenza.

Fattosi nuovamente ricoverare presso la su indicata clinica il 7 novembre 1968, il militare veniva sottoposto ad un secondo e terzo intervento chirurgico rispettivamente in data 8 e 13 novembre 1968, da parte dello stesso professor De Plato.

Sul piano clinico, diagnostico e curativo, non vi furono incertezze nè errori di valutazione o di terapie da parte dei sanitari militari: i provvedimenti adottati a suo tempo dall'ospedale militare del Celio erano infatti aderenti alle condizioni obiettive allora riscontrate.

Sul decorso successivo, sulla necessità ed urgenza del ricovero, e dei tre interventi, non si può esprimere alcuna valutazione trattandosi di fatti verificatisi, al di fuori del controllo medico militare, in clinica privata ove il De Lucia ha ritenuto di farsi ricoverare.

Nei giorni scorsi il militare è stato visitato presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica e gli sono stati concessi altri 60 giorni di licenza di convalescenza. Pur continuando ad essere curato dal professor De Plato, egli riceve dalle Forze armate ogni possibile aiuto ed assistenza.

Il Ministro della difesa
GUI

31 gennaio 1969

TANSINI, AVEZZANO COMES. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti si intendono adottare a favore dei dipendenti ex ausiliari dell'Amministrazione delle poste, da trent'anni collocati in una posizione anomala rispetto ai ruoli ordinari dell'Amministrazione predetta e pertanto chiusi in una carriera senza le prospettive di sviluppo consentite invece agli altri dipendenti in virtù di leggi di riassetto che hanno sempre immotivatamente escluso almeno questa particolare categoria. (int. scr. - 1039)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che sarebbe gradita da parte della signoria vostra onorevole una specificazione delle rivendicazioni che i dipendenti ex ausiliari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni tendono a conseguire e ciò al fine di poterle fornire una precisa ed esauriente risposta all'interrogazione sopra riportata.

Comunque, s'informa che, qualora la richiesta si riferisca alla concessione di promozioni in soprannumero al personale anzidetto, essa non è assecondabile, considerati gli effetti negativi che l'eventuale adozione

del provvedimento determinerebbe nella strutturazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
FERRARI-AGGRADI

6 febbraio 1969.

ZUGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, in occasione delle prossime assegnazioni di utili delle lotterie nazionali, non ritenga opportuno considerare particolarmente la richiesta di circoli culturali locali e di oratorî giovanili, specie nei modesti centri rurali, consentendo loro, tra l'altro, di formarsi appropriate biblioteche popolari. (int. scr. - 1047)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La competente Commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali non ha finora mancato di tenere nella dovuta considerazione le istanze prodotte da circoli culturali e da oratorî giovanili.

Le richieste di cui trattasi formeranno oggetto di attento esame anche in occasione delle prossime ripartizioni.

Il Ministro delle finanze
REALE

5 febbraio 1969.